



473/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80082**/pensioni civili del
registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato
il omissis a omissis e residente in omissis, in Via omissis,
n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.

Marina Milli (C.F. MLLMRN59A44H501S, p.e.c.
marina.milli@avvocato.pe.it) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
Roma, P.le Clodio, n. 8, il quale indica la p.e.c.
marina.milli@avvocato.pe.it per le comunicazioni di
rito;

- *ricorrente* -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06 94527716,;

- resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Marina Milli per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S., come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 7.7.2023 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto, previa disapplicazione parziale del provvedimento di determinazione della pensione, a conseguire il riesame e la riliquidazione della pensione diretta n. 06700898 in base alle

retribuzioni accessorie emesse dal Ministero dell'economia e delle finanze precedentemente e successivamente alla comunicazione del 11.8.2020, nonché a conseguire tutti gli arretrati pari alla differenza tra pensione dovuta e quella riscossa dal 1.10.2019, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, da calcolare sugli arretrati dovuti sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 3.10.2024, l'INPS ha chiesto rinvio per la definizione del procedimento in vista della cessazione della materia del contendere.

3. In esito all'udienza del 16.10.2024, questo giudice, con ordinanza in data 17.10.2024, n. 155/2024, ordinava all'INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell'ordinanza, il fascicolo amministrativo e disponeva il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire all'INPS di concludere il procedimento di liquidazione e il pagamento degli importi per cui è causa, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 30.10.2025 parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha dato atto che la resistente ha adottato provvedimento di riliquidazione della pensione diretta in data 24.10.2024 (all. 13), nonché al pagamento anche degli arretrati (all. 14), chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla pensione e agli arretrati, ma la condanna dell'INPS al pagamento degli ulteriori interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria in funzione della data di riconoscimento del dovuto, oltre alle spese legali, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

5. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'INPS, in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, sussistono i presupposti

per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte della soddisfazione della propria pretesa.

Al riguardo occorre precisare, quanto alla pretesa relativa ad ulteriori interessi e/o rivalutazione monetaria, formulata nella memoria da parte ricorrente, che questa è infondata.

Infatti, parte ricorrente ha depositato (all. 15) diverse ipotesi di calcolo, che sono tuttavia infondate, in quanto prendono come base di calcolo il totale degli arretrati riconosciuto dall'INPS (euro 20.716,92) sin dalla data iniziale (a seconda dei casi, 1.10.2019 ovvero 21.10.2022) senza considerare che l'importo indicato dall'INPS è la somma, al 30.11.2024 (come indicato nel provvedimento in all. 13 alla memoria), delle singole differenze annuali; sicché la pretesa ulteriore avrebbe dovuto fondarsi sul calcolo effettuato sulla base delle decorrenze di dette differenze annuali che compongono detto totale. Inoltre, parte ricorrente considera, incomprensibilmente, come termine ad quem per il calcolo degli interessi il 30.6.2025, laddove il pagamento della sorte capitale è avvenuto in data 3 (e non 30) giugno 2025.

Ne deriva che gli elementi di calcolo posti, proposti da parte ricorrente sono palesemente infondati oltre che non provati, con conseguente infondatezza della relativa specifica pretesa.

Deve quindi confermarsi l'avvenuto integrale pagamento da parte dell'INPS di quanto dovuto, anche in relazione agli accessori di legge.

2. Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

3. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in
motivazione:

- dichiara la cessazione della materia del
contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
12.11.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.11.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.11.2025 13:50:57
GMT+01:00